

MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19



FONTI NORMATIVE



OBBLIGO VACCINALE



GREEN PASS RAFFORZATO



GREEN PASS BASE



ATTIVITÀ ESSENZIALI



TRASPORTI E MEZZI PUBBLICI



UTILIZZO MASCHERINE



QUARANTENA PRECAUZIONALE



FONTI NORMATIVE

DECRETO LEGGE DEL 4 FEBBRAIO 2022

DPCM DEL 21 GENNAIO 2022

DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022 N. 1

DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.229

DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021 N.221

<u>Circolare Ministero della Salute 10 febbraio 2022 "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2"</u>

Ordinanza Ministero della Salute 8 febbraio 2022

<u>Circolare Ministero della Salute - Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 del 4/02/2022</u>

<u>Circolare Ministero dell'istruzione - Trasporto pubblico del 06/12/2021</u>

<u>Circolare Ministero della Salute - Trasporti Isole e Minori del 09/01/2022</u>

Ordinanze Regionali n. 1 del 7 gennaio 2022 e n. 2 del 9 gennaio 2022





OBBLIGO VACCINALE

SINO AL 15 GIUGNO OBBLIGO VACCINALE: si applica ai residenti in Italia che hanno compiuto 50 anni di età

DAL 15 FEBBRAIO: obbligo vaccinale o guarigione da Covid per i lavoratori pubblici e privati over 50 anni

Obbligo già vigente per personale sanitario, scolastico (anche universitario), forze dell'ordine e polizia locale

ESENZIONE: per motivi di salute accertate dal medico di medicina generale o medico vaccinale

SANZIONE: a partire dal **1 febbraio € 100** per chi non si vaccina



GREEN PASS RAFFORZATO

Le certificazioni verdi covid 19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia illimitata senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario; la validità negli altri casi è limitata a 6 mesi.

Il Green pass rafforzato <u>si ottiene</u> solo con la vaccinazione o guarigione dal Covid entro 6 mesi.

Ai possessori di Green pass rafforzato è <u>consentito l'accesso</u>, già a partire dalla zona bianca, alle attività oggetto di limitazioni:

- bar e ristoranti al chiuso e all'aperto, anche per il consumo al banco;
- alberghi e strutture ricettive compresi i servizi di ristorazione all'interno;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere centri congressi cerimonie pubbliche;
- impianti di risalita sciistici;
- cinema, teatri, musei e mostre;
- spettacoli, eventi e competizioni sportive stadi e palazzetti sportivi;
- al chiuso e all'aperto per **piscine**, **palestre**, **sport di squadra e di contatto** e utilizzo **spogliatoi**;
- al chiuso e all'aperto per i centri benessere centri termali;
- parchi tematici e di divertimento sale gioco, sale scommesse, casinò;
- al chiuso e all'aperto per centri culturali, centri sociali e ricreativi.



GREEN PASS BASE

Il Green pass base <u>si ottiene</u> per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

A chi non ha compiuto 50 anni di età, per lavorare sarà sufficiente il tampone molecolare o antigenico negativo

Ai possessori di Green pass base, sino al 31 marzo, <u>è</u> consentito l'accesso:

SERVIZI ALLA PERSONA:

- saloni di barbieri e parrucchieri;
- centri estetici e istituti di bellezza;
- attività di tatuaggio e piercing;
- sartorie;
- lavanderie e tintorie, anche industriali;
- pompe funebri.

- Uffici pubblici;
- servizi postali, bancari e finanziari;
- profumerie, fiorai e negozi che vendono abiti per neonati;
- edicole al chiuso: che vendono giornali e/o articoli di cartoleria;
- librerie;
- tabaccherie.





ATTIVITÀ ESSENZIALI

Le attività essenziali e primarie in cui <u>è consentito l'accesso</u> senza Green pass:

- **negozi di generi alimentari:** negozi al dettaglio, supermercati, ipermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari, escluso in ogni caso il consumo sul posto, negozi di vendita prodotti surgelati e bevande;
- farmacie e parafarmacie: per acquisto di medicinali e prodotti per la cura e l'igiene del corpo (deodoranti, bagnoschiuma, shampoo) e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- negozi di articoli igienico-sanitari e di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- ottici;
- negozi di vendita di generi alimentari e per la cura degli animali;
- **pompe di benzina**: per rifornimento di carburante per moto, auto e altri veicoli;
- negozi di vendita combustibili per la casa (legna, pellet, cherosene e altri prodotti per stufe e camini).





TRASPORTI E MEZZI PUBBLICI

- Richiesto Green pass rafforzato per l'accesso e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico compreso il trasporto pubblico locale e regionale, aerei, navi, treni, ed autobus (esclusi taxi e auto private)
- Trasporto scolastico: per tutti gli studenti fino al 31 marzo permane esclusivamente l'obbligo di indossare mascherine FFP2
- Trasporto pubblico locale: obbligo del Green pass per gli studenti che hanno compiuto 12 anni



UTILIZZO MASCHERINE

Stato di emergenza fino al 31 marzo.

- Fino al 31 marzo 2022 è obbligatorio, sull'intero territorio nazionale, indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
- All'aperto, andranno portate comunque con sé e indossate negli assembramenti.
- Mascherine FFP2 obbligatorie su mezzi pubblici, aerei, treni, teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento, eventi e competizioni sportive fino al 31 marzo.



QUARANTENA PRECAUZIONALE

Chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid:

- a) obbligo di isolamento di 5 giorni per i non vaccinati e per chi ha completato il primo ciclo vaccinale da oltre 4 mesi: al termine, obbligo di tampone negativo;
- b) non è soggetto a quarantena:
 - chi ha fatto la **terza dose**;
 - chi ha completato il ciclo di vaccinazione e i guariti dal Covid da meno di 4 mesi (120 giorni);
 - chi ha conseguito l'avvenuta guarigione successivamente al compimento del ciclo vaccinale primario;
 - fino al decimo giorno successivo all'esposizione al caso, sarà obbligatorio indossare la FFP2, il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5;
 - dopo 5 giorni, se in presenza di sintomi, obbligo di effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare.

SCUOLE: le classi in cui vengono accertati alunni positivi vanno in dad (solo gli studenti non vaccinati per 5 giorni):

- elementari almeno 5;
- medie e superiori almeno 2.

Solo per l'asilo, al raggiungimento di 5 positivi, sospensione delle attività didattiche per 5 giorni.

Ordinanza Regionale n. 1 del 7 gennaio 2022 e n. 2 del 9 gennaio 2022 validità dei test antigenici rapidi nella gestione dei positivi al Covid.